


COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2014
N. 23 del Reg. Delibere

OGGETTO: TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

L'anno 2014, il giorno 17 del mese di LUGLIO alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
DOTT. FAVOT DORINO	Sindaco	Presente
SIG. BOER STEFANO	Consigliere	Presente
SIG. CERESER GIOVANNI	Assessore	Presente
SIG. CESCO CANDIDO	Consigliere	Presente
DOTT. GASPAROTTO DANIELE	Assessore	Presente
DOTT. GIACOMET SIMONE	Vice Sindaco	Presente
SIG. MACCAN MARZIO	Assessore	Presente
SIG. PICCININ DAVIDE	Consigliere	Presente
SIG. RIZZI SERGIO	Consigliere	Presente
ING. ROS YURI	Assessore	Presente
SIG. ROSSETTO MAURIZIO	Consigliere	Presente
GEOM. BELFANTI NERIO	Consigliere	Presente
SIG. DE MARCHI DENIS	Consigliere	Presente
SIG.RA PIGOZZI NADIA	Consigliere	Presente
SIG. ROSSETTO WALTER	Consigliere	Presente
SIG. PUIATTI MORENO	Consigliere	Presente
SIG.RA VEDOVATO MICHELA	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario ROVER DOTT. PAOLA.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. DORINO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli del Responsabile Incaricato di P.O. e del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 20 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

TENUTO CONTO che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- il comma 675 dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014;
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- il citato comma 677 dispone altresì che per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;
- il comma 678 dell'art. 1 della Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, l'aliquota massima non può eccedere il limite di cui al comma 676 del medesimo articolo, pari all'1 per mille;
- il comma 681 dell'art. 1 della Legge 147/2013 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell'ammontare complessivo della TASI;

CONSIDERATO che per il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, articolo 1, comma 3 ed articolo 2, comma 1, lettera f) sono esenti/esclusi dalla TASI le seguenti fattispecie:

- gli immobili già esenti dall'IMU e cioè quelli posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni:
 - a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (dal 2014), didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
- ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, gli immobili delle ONLUS
- i terreni agricoli posseduti e condotti coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi, sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile (comma 669 dell'art. 1 della Legge 147/2013).

CONSIDERATO che dal 2014, ai sensi del comma 682 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il Comune assimila all'abitazione principale ai fini dell'applicazione della TASI (art. 38, comma 1 e 2, del Regolamento TASI), le unità immobiliari di cui agli artt. 23 e 25 del regolamento IMU, e quelle assimilate alla stessa per legge, posto che la definizione di abitazione principale e di pertinenze è la medesima prevista ai fini dell'imposta municipale propria.

Le unità immobiliari di cui agli artt. 23 e 25 del regolamento IMU sono:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- l'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. L'agevolazione che vale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non

eccedente il valore di euro 500, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto registrato o, se già in essere, dalla data di iscrizione della residenza anagrafica, mentre sulla quota di rendita catastale eccedente il valore di euro 500, si applica l'aliquota deliberata dal comune per tale fattispecie.

Le unità immobiliari assimilate per legge sono:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. Per l'art. 10, comma 3 del D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito dalla legge n. 80 del 20.5.2014, e gli indirizzi applicativi forniti dal MEF, nella nozione di alloggio sociale rientrano altresì gli alloggi appartenenti e/o gestiti dagli ex IACP comunque denominati, conseguentemente, l'esclusione dall'IMU si applica anche ai predetti alloggi, mentre la detrazione prevista per l'abitazione principale, si applica agli alloggi che, benché appartenenti e/o gestiti dagli ex IACP, non abbiano le caratteristiche dell'alloggio sociale come definito dal comma 3 dell'art. 10, del D.L. n. 47/2014;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Dal 1° gennaio 2015, è considerata direttamente adibita all'abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE) del Comune di Prata di Pordenone, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in base alla disposizione contenuta nell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla L. 23 maggio 2014, n. 80. Sull'unità immobiliare di cui al precedente comma, le imposte TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

VISTA la disciplina della detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per quelle ad essa assimilate (art. 38, comma 3 e 4 del Regolamento TASI), adottata ai sensi del comma 682 dell'art. 1 della Legge 147/2013:

1. Dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo definito con la deliberazione di approvazione delle aliquote, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Ai fini dell'applicazione della detrazione valgono le stesse regole dell'IMU. **Pertanto la detrazione TASI, eventualmente deliberata dal Comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l'immobile come abitazione principale.**
2. Oltre alla detrazione di cui al precedente comma spetta al contribuente una maggiore detrazione definita nella citata deliberazione di approvazione delle aliquote, per ciascun **figlio** dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e fiscalmente a carico. La maggiorazione non può superare € 140,00 e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore ad € 250,00. Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento. L'importo di tale ulteriore beneficio, costituendo una maggiorazione della detrazione, si calcola

con le stesse regole di quest'ultima e, quindi, in proporzione al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa.

CONSIDERATO che il comma 670 dell'art. 1 della Legge 147/2013 esclude dalla TASI, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI approvato, di proporre al Consiglio Comunale, competente a deliberare, di applicare per l'anno 2014, le aliquote e le detrazioni esposte dall'allegato A;

DATO ATTO che nella determinazione della detrazione prevista per l'abitazione principale di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 vengono garantiti gli effetti equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTI inoltre

- l'art. 44 comma 1 della legge regionale 09.01.2006 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, che indica quale termine perentorio per l'adozione del bilancio di previsione da parte degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione della legge che approva il bilancio annuale e pluriennale della Regione;
- l'art. 14 comma 5 della L.R. 23/2013 che prevede: *“In via straordinaria per l'anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale, prevista entro il 30.04.2014, di determinazione dell'entità del concorso di ogni singolo ente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.”*
- la delibera di Giunta regionale n. 885/2014 *“Lr 23/2013, art 14, comma 5. Patto di stabilità enti locali Friuli Venezia Giulia, anno 2014. Riparto spazi finanziari regionali, approvazione modalità e termini monitoraggio e relativa modulistica”* del 16.05.2014; Il termine di approvazione del Bilancio 2014, pertanto, viene determinato nel 15.07.2014;
- il decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali del 24.06.2014, in corso di pubblicazione sul B.U.R., di proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 di comuni e province della Regione Friuli Venezia Giulia al 31.08.2014;

CONSTATATO, pertanto, che il termine perentorio per l'approvazione dei documenti di programmazione finanziaria per gli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, per l'esercizio 2014, è il 31 agosto 2014;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) **in vigore dal 1° gennaio 2014, approvato in data odierna con delibera di Consiglio Comunale n. 21, parte integrante della disciplina concernente l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC"**;

PRESO ATTO altresì, ai sensi dell'art.239, comma 1 lettera b, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3 comma 2-bis, del D.L. 174/2012, del parere dell'organo di revisione economica-finanziaria;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

CON voti: favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Puiatti, Vedovato, Pigozzi, De Marchi, Belfanti e Rossetto Walter), resi per alzata di mano dai n. 17 presenti e votanti ;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
2. **di applicare nell'anno 2014 le aliquote e delle detrazioni della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'allegato A**
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003 e s.m.i. con separata e successiva votazione il cui esito si riporta di seguito: favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Puiatti, Vedovato, Pigozzi, De Marchi, Belfanti e Rossetto Walter), resi per alzata di mano dai n. 17 presenti e votanti .

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 10 luglio 2014

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 10 luglio 2014

IL RESPONSABILE
F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to FAVOT DOTT. DORINO

Il Segretario
F.to ROVER DOTT. PAOLA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio il 22/07/2014, ove vi rimarrà a tutto il 06/08/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Comune di Prata di Pordenone, li 22/07/2014

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'


La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/07/2014, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER


E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone



TASSA sui SERVIZI INDIVISIBILI
Anno 2014



descrizione immobili	ALIQUOTA	DETRAZIONE	TASSAZIONE 2014
Abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione dei fabbricati classificati A/1, A/8 e A/9 e relative fattispecie assimilate elencate all'art. 38 del Regolamento TASI.	1,80 per mille	Per abitazione principale: detrazione € 0 Per ciascun figlio residente e dimorante fino al compimento del ventesimesimo anno di età: detrazione € 35,00 ⁽¹⁾ Per Handicap: detrazione a capienza	IN VIGORE Codice tributo 3958
Abitazione principale e relative pertinenze classificate A/1, A/8 e A/9	0	€ 0	0
Abitazioni e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale. Il coniuge assegnatario è il solo che paga la TASI (art. 38 e 40, c. 8 del Regolamento TASI)	1,80 per mille	Per abitazione principale: detrazione € 0 Per ciascun figlio residente e dimorante fino al compimento del ventesimesimo anno di età: detrazione € 35,00 ⁽¹⁾ Per Handicap: detrazione a capienza	IN VIGORE Codice tributo 3958
Le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. L'agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato. La modalità di tassazione è la seguente:			
a) abitazione concessa in comodato classificata nelle categ. diverse da A/1, A/8 e A/9:			
- è assimilata all'abitazione principale ai fini IMU se di categ. diversa da A/1, A/8 e A/9, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00.	1,80 per mille	Per abitazione principale: detrazione € 0 Per ciascun figlio residente e dimorante fino al compimento del ventesimesimo anno di età: detrazione € 35,00 ⁽¹⁾ Per Handicap: detrazione a capienza	IN VIGORE Codice tributo 3958
- non è assimilata all'abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto eccedente il valore di euro 500,00	0	€ 0	0
b) abitazione concessa in comodato classificata nelle categ. A/1, A/8 e A/9:			
- è assimilata all'abitazione principale categ. A/1, A/8 e A/9, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00.	0	€ 0	0
- non è assimilata all'abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto eccedente il valore di euro 500,00.	0	€ 0	0
Abitazione possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 38 del Regolamento TASI)	1,80 per mille	Per abitazione principale: detrazione € 0 Per ciascun figlio residente e dimorante fino al compimento del ventesimesimo anno di età: detrazione € 35,00 ⁽¹⁾ Per Handicap: detrazione a capienza	IN VIGORE Codice tributo 3958

descrizione immobili	ALIQUOTA	DETRAZIONE	TASSAZIONE 2014
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE del Comune di Prata di Pordenone, a condizione che non risulti locata. A decorrere dall'anno 2015, sono assimilate per legge all'abitazione principale con l'applicazione della medesima disciplina in termini di aliquote e detrazioni; le imposte TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. (art. 38 del Regolamento TASI)	0	€ 0	0
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. (art. 38 del Regolamento TASI)	1,80 per mille	Per abitazione principale: detrazione € 0	IN VIGORE Codice tributo 3958
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 (art. 38 del Regolamento TASI)	1,80 per mille	Per abitazione principale: detrazione € 0	IN VIGORE Codice tributo 3958
Immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (art. 38 del Regolamento TASI).	1,80 per mille	Per abitazione principale: detrazione € 0 Per ciascun figlio residente e dimorante fino al compimento del ventiseiesimo anno di età: detrazione € 35,00 (1) Per Handicap: detrazione a capienza	IN VIGORE Codice tributo 3958
Unità immobiliari possedute dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (art. 38 del Regolamento TASI):			
1. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22.4.2008;	1,80 per mille	Per abitazione principale: detrazione € 0	IN VIGORE Codice tributo 3958
2. fabbricati di civile abitazione diversi dal punto 1) assegnati;	0	€ 0	0
3. fabbricati di civile abitazione diversi dal punto 1) non assegnati;	0	€ 0	0
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli alloggi dagli istituti autonomi per le case popolari non assegnati	0	€ 0	0
Aree fabbricabili	0	€ 0	0
Terreni agricoli (art. 33, comma 1 del Regolamento TASI)	0	€ 0	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito con modifiche nella Legge 26/02/1994, n. 133 (art.36, c. 6 del Regolamento TASI)	1,00 per mille	€ 0	IN VIGORE Codice tributo 3959

descrizione immobili	ALIQUOTA	DETRAZIONE	TASSAZIONE 2014
Unità immobiliari classificate nelle categorie seguenti: A/10 (uffici, studi privati) B C ⁽¹⁾ D esclusi gli strumentali agricoli categ. D/10 E	0,60 per mille	€ 0	IN VIGORE Codice tributo 3961
Unità immobiliari a disposizione o locate, classificate nella categ. A (esclusi gli A/10) e relative pertinenze di categ. C/2, C/6 e C7	0	€ 0	0
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille	€ 0	IN VIGORE Codice tributo 3961

⁽¹⁾ dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 35,00, per ciascun figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e fiscalmente a carico, fino al compimento del ventesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento. L'importo della detrazione si calcola in proporzione al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla stessa e non può superare € 140,00. (art. 38, comma 4 del Regolamento TASI).

⁽²⁾ a condizione che non siano ad uso di pertinenza di unità immobiliari di categ. A tassate ai fini imu, ovvero di abitazione principale di categ. A/1, A/8 e A/9 e di abitazioni a disposizione o locate

Ai fini TASI per la definizione di abitazione principale si fa riferimento all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 in cui è racchiuso il regime applicato dell'abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge e quelle per regolamento comunale TASI di cui all'art. 38. pertanto, in tutti i casi di abitazione principale e unità immobiliari ad essa assimilate, l'obbligo di versamento della TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante (nel caso di comodato, l'obbligo di pagamento della TASI ricade sul comodatario/proprietario e non sul comodatario/utilizzatore; nel caso di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, l'obbligo di pagamento della TASI ricade sulla cooperativa e non sul socio).

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SORBELLO SALVATORE

CODICE FISCALE: SRBSVT61B21E017N

DATA FIRMA: 10/07/2014 10:36:03

IMPRONTA: 11720578F9A3E91C2EEE0316D50B00C7D6C003DEF4B808C0C6762B03F9F92CD3
D6C003DEF4B808C0C6762B03F9F92CD350494C891F22475FE9D1756319C77603
50494C891F22475FE9D1756319C77603F6C20BA20147B1631340A2193D7925BC
F6C20BA20147B1631340A2193D7925BC042F47B2778F2BAAFEF794DEDA2D288C

NOME: DORINO FAVOT

CODICE FISCALE: FVTDRN66E28I403R

DATA FIRMA: 21/07/2014 09:10:55

IMPRONTA: 14B76D8268E13E0C344B3E57B4DEAB46903E8E90FF12F3B2F559E8D91B3369A0
903E8E90FF12F3B2F559E8D91B3369A01ED2A37EA486FD4169CF23F64E0E888D
1ED2A37EA486FD4169CF23F64E0E888D19D7A61D020BE17600879BE0CA9C5FDB
19D7A61D020BE17600879BE0CA9C5FDB36DA6A8F6C5D0C309A2C567316B745E7

